



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 57

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **ventotto** del mese di **settembre** dell'anno **duemiladiciassette**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Battisti geom. Paolo, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Battisti geom. Paolo, 3) Rosso avv. Fiammetta, 4) Percoco prof.ssa Donatella, 5) Pertosa Fabio, 6) Ponso Giorgio, 7) Maccagno Giulia, 8) Terrigno geom. Aldo, 9) Cravero rag. Silvana, 10) Arnolfo avv. Gian Luca, 11) Bravo geom. Gianpiero, 12) Savio avv. Carlo, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag. Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario

Sono assenti i Signori

Maccagno Giulia, Quaglia Stefano, Miretti Dario.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

=====

Il Signor Battisti geom. Paolo, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio geom. Battisti cede la parola al Segretario Generale dott.ssa Salvai per illustrare la deliberazione.

Il Segretario Generale dott.ssa Salvai informa che la ricognizione delle società partecipate parte da lontano, perchè la prima norma, che imponeva ai Comuni di razionalizzare e di verificare la congruità delle partecipazioni risale al 2007; poi diverse normative si sono succedute nel tempo, fino ad arrivare al Testo Unico sulle società partecipate del 2016, che ha in parte ripreso i vecchi precetti normativi e ha rilanciato il discorso della verifica sulle partecipazioni societarie dei Comuni. Infatti, nonostante da più di dieci anni la legge abbia imposto agli enti locali di razionalizzare le loro partecipazioni, probabilmente molti Comuni non hanno ancora adempiuto.

Il Testo Unico del 2016, decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016, prevede tutta una serie di requisiti e condizioni molto stringenti per la partecipazione dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni a strutture societarie.

La condizione fondamentale è che la società sia strettamente indispensabile al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, inoltre le società devono rispettare altri parametri ovvero la società non deve essere in perdita, non deve avere un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti ed altri requisiti tassativamente indicati nel testo della delibera.

Questo decreto legislativo prevede che entro il 30 settembre di quest'anno si faccia una revisione straordinaria sulle partecipazioni di ciascun ente, alla luce dei nuovi criteri previsti; la rilevazione dovrà essere ripetuta annualmente entro il 31 dicembre.

Gli uffici hanno provveduto alla ricognizione, come si desume dalle schede che sono state inviate ai Consiglieri. Il Comune di Saluzzo non detiene molte partecipazioni in strutture societarie, in quanto in occasione delle precedenti revisioni ha già provveduto a dismettere le partecipazioni che non rispondevano ai requisiti previsti dalla legge; ad oggi c'è una partecipazione in Alpi Acque, che gestisce il servizio idrico integrato e che evidentemente rispetta tutti i requisiti di legge, prima tra tutte la finalità, perché ovviamente dare l'acqua depurata ai cittadini costituisce un servizio di interesse generale, che deve essere espletato. Inoltre, il Comune di Saluzzo detiene una partecipazione molto piccola, ma comunque significativa in ATL, che è un'altra società che risponde alle finalità istituzionali, in quanto la promozione turistica e del territorio è certamente un compito che appartiene all'ente locale, soprattutto in questo momento storico in cui nel Comune di Saluzzo si sta lavorando molto su questo tema, in sintonia con il territorio circostante. C'è infine una piccolissima partecipazione dell'1% che il Comune

di Saluzzo detiene da tantissimi anni in un'azienda di formazione professionale di Dronero, la AFP. La società AFP rispetta i requisiti previsti dal nuovo decreto, ma certamente dal punto di vista delle finalità non è certamente essenziale, anche se svolge delle attività utili al territorio e collabora intensamente con il Comune su importanti progetti sia per l'inserimento lavorativo dei giovani, sia sulla lotta alla dispersione scolastica; per queste ragioni l'Amministrazione avrebbe intenzione di proporre il mantenimento.

Il decreto 175/2016 richiede di rilevare anche le partecipazioni indirette, considerando tali le partecipazioni detenute da società su cui il Comune ha non solo una partecipazione ma una situazione di controllo, ai sensi del codice civile; in questo senso, non si può qualificare come partecipazione indiretta la società partecipata attraverso la AFP, in quanto il Comune di Saluzzo non si trova in situazione di controllo su di essa, detenendo solo l'1%, che non consente al Comune alcun potere di incidere. Più complessa è la partecipazione indiretta attraverso Alpi Acque, in quanto su questa società il Comune non ha singolarmente una situazione di controllo; tuttavia, poiché i soci pubblici in Alpi Acque rappresentano il 51% delle quote, si può rilevare che complessivamente i soci pubblici esercitano il controllo sulla società; pertanto, potrebbe ritenersi integrato il requisito del controllo congiunto, da cui discenderebbe la qualifica di partecipazioni indirette per le società partecipate da Alpi Acque. Questa interpretazione darebbe origine a qualche problema, in quanto le due società partecipate da Alpi Acque non sono in regola con tutti i requisiti previsti dalla legge: in particolare, una non rispetta il fatturato, perché ha cominciato l'attività soltanto l'anno scorso, quindi evidentemente non può avere un fatturato superiore a 500 mila euro nel triennio, perché prima non operava; inoltre c'è un problema nel rapporto tra dipendenti e amministratori. Nella relazione che verrà allegata alla deliberazione è scritto che, per queste due società il Comune darà le opportune indicazioni, congiuntamente agli altri soci pubblici, affinché le società si adeguino a quanto previsto dalle norme, ma non c'è la certezza di avere titolo a proporre iniziative di dismissione. Termina evidenziando che i dati contabili delle società sono puntualmente indicati nelle schede e non destano particolare preoccupazione.

Il Vicesindaco p.i. Demaria ringrazia la dottoressa Salvai per l'illustrazione della parte tecnica.

Per quanto riguarda l'aspetto politico della delibera, viene confermata la partecipazione in Alpi Acque perché assolve tutti i criteri richiesti e, oltre a svolgere una funzione pienamente istituzionale, i bilanci sono in ordine, il rapporto tra dipendenti e amministratori è corretto e il

fatturato è oltre i 500 mila euro. C'è un dibattito in corso sulla gestione delle acque, che si svilupperà nei prossimi mesi, che potrebbe portare a dei cambiamenti il prossimo anno, ma ad oggi non è assolutamente possibile prevedere gli sviluppi e quale sarà l'assetto definitivo dell'organizzazione del servizio idrico integrato, che dipende dal Comune in maniera parziale, essendoci una autorità di bacino che ha specifiche competenze in merito alla definizione della gestione sul territorio provinciale.

Anche per quanto riguarda l'ATL i bilanci sono in regola, come pure il personale, gli amministratori e il fatturato; dal punto di vista operativo, forse si potrebbe chiedere una maggiore attenzione verso la parte nord della provincia e una maggiore condivisione dei nostri progetti, ma non vi è dubbio che la partecipazione debba essere mantenuta.

Per quanto riguarda la AFP, di cui il Comune detiene una percentuale dell'1%, si è discusso a lungo sulla sussistenza del requisito della strumentalità ai fini istituzionali, e si è convenuto che permane la finalità di interesse generale; l'assessore Gullino conferma come si lavori molto e molto bene con questo soggetto, che rappresenta un'ottima dimostrazione di integrazione tra pubblico e privato, e ci sia una intensa e proficua collaborazione, anche nella pianificazione, pertanto si è deciso di mantenere la partecipazione, come fanno anche gli altri Comuni.

Termina ribadendo la necessità di confermare la partecipazione nelle succitate società e la condivisione della linea sulle partecipazioni indirette descritta dal Segretario Generale.

Il Consigliere Comunale avv. Savio annuncia il voto di astensione dei Consiglieri sulla deliberazione, che si riallaccia anche a quello espresso per la deliberazione precedente.

Evidenzia un dubbio che gli è sorto leggendo questa deliberazione, che però non è oggetto di rilevazione: il Comune ha una percentuale di partecipazione di oltre il 20% sull'AgenForm, l'Agenzia dei servizi formativi. Non è a conoscenza di che cosa si occupa quest'agenzia, però de iure condendo crede che sarebbe opportuno valutare in futuro se è il caso di mantenere la partecipazione del 20%, perchè gli pare un po' alta. Crede che forse andrebbe valutata una maggiore attenzione verso una partecipazione così elevata.

Il Vicesindaco p.i Demaria afferma che si era preso l'appunto della situazione segnalata dal Consigliere Savio, ma non l'ha preso in considerazione perchè si tratta di un Consorzio.

Assicura che nei prossimi mesi verrà fatta un'attenta valutazione sulla situazione dell'AgenForm.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”), con il quale il legislatore ha inteso riordinare la normativa in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società di diritto privato, oggetto negli ultimi anni di frequenti e spesso disorganici interventi normativi finalizzati a contenere il fenomeno delle partecipazioni, in considerazione dei frequenti episodi di cattivo uso delle risorse pubbliche che la cronaca ha rilevato a carico di questo tipo di soggetti giuridici;

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Dato atto che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o razionalizzate;

Rilevato che nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Dato atto:

- che il comune di Saluzzo aveva già provveduto a dare attuazione alle precedenti e numerose norme che si sono succedute nel tempo – a partire dalla legge 244/2007 – che prescrivevano obblighi di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni in società non strategiche o in

perdita, in applicazione di criteri e parametri di valutazione in parte sovrapponibili a quelli previsti dal nuovo Testo Unico, ed in particolare:

- all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) come modificato dal comma 4-octies dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- all'art. 14, comma 32, del decreto legge 78/2010, come più volte modificato e nel testo in vigore dopo le modifiche, integrazioni e sostituzioni apportate da ultimo dall'art. 2, comma 43, d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 20, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ancora dall'art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, abrogato dall'art.1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 135, rubricato “riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”;
- all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che in applicazione delle norme citate l'amministrazione ha nel tempo adottato i seguenti provvedimenti di razionalizzazione e dismissione:
 - dismissione azioni G.E.A.C spa – società di gestione dell'aeroporto di Cuneo “Alpi del Mare”, con una quota di partecipazione azionaria consistente in 14.143 azioni, pari all'1,28% della partecipazione (partecipazione non proporzionale e priva dei requisiti relativi ai bilanci non in perdita nel triennio, ai fini dell'applicabilità della deroga agli obblighi di dismissione previsti dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 - oggi abrogato)
 - dismissione partecipazione in CO.IN.CRE s.r.l – società consortile a responsabilità limitata nata a seguito della trasformazione di un Consorzio tra i comuni, per la gestione del servizio pubblico locale di cremazione delle salme e dei resti umani – forno crematorio ubicato in Bra (CN) – partecipazione non proporzionale e priva dei requisiti relativi ai bilanci non in perdita nel triennio, ai fini dell'applicabilità della deroga agli obblighi di dismissione previsti dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 - oggi abrogato);

Vista la relazione tecnica approvata con decreto sindacale n. 52 del 4 maggio 2015, in applicazione ed esecuzione dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190, nella quale si dava atto dei provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni già adottate dal Consiglio comunale a partire dall'anno 2009, in vigenza delle norme a suo tempo vigenti e

sopra citate, che imponevano la dismissione delle partecipazioni che non rispettavano i requisiti di legge a suo tempo previsti, e si procedeva alla ricognizione delle partecipazioni ancora esistenti, e per le quali permanevano i requisiti di mantenimento, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Rilevato che occorre provvedere alla nuova rilevazione prevista dal testo unico, ancorchè i provvedimenti di razionalizzazione e dismissione necessari o opportuni ai sensi delle norme via via in vigore sul tema sono già stati adottati ed eseguiti, in applicazione delle norme pregresse e citate, aventi in parte contenuto analogo alle norme oggi in vigore;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, partendo dal piano approvato nell'anno 2015 ai sensi dell'art.1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, a partire dal piano di razionalizzazione;

Dato atto in particolare che, rispetto al piano di razionalizzazione approvato nel 2015:

- non sarà oggetto di rilevazione l'Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo – Agenform, in quanto ha una forma giuridica (Consorzio ai sensi dell'art. 2602 del codice civile) non compresa tra gli enti soggetti a rilevazione ed eventuale razionalizzazione. Nelle istruzioni diramate dal Ministero dell'economia, destinatario delle rilevazioni previste dal decreto legislativo 175/2016 e s.m.i, infatti, "le società oggetto di rilevazione sono quelle di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile"; in tali definizioni non risultano compresi i Consorzi disciplinati dall'art. 2602 del cc, che è la forma giuridica propria della Agenzia in oggetto, partecipata dal comune di Saluzzo.;

- non sembrano soggette alla rilevazione neanche le società partecipate indirettamente, in quanto la lettera g) dell'art. 2 del decreto legislativo 175/2016 definisce le partecipazioni indirette come segue:

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della

medesima amministrazione pubblica”, mentre la nozione di “controllo” è così definita dallo stesso articolo 2 lett. b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. Ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, la nozione di “controllo” è così definita: “Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.”

Non rientra certamente nella nozione di società controllata dal comune di Saluzzo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile la società consortile Afp di Dronero, nella quale il comune di Saluzzo ha una partecipazione dell’1%, e non vi è una partecipazione pubblica maggioritaria; sussiste qualche dubbio interpretativo per quanto riguarda la nozione di controllo in merito alla società Alpi Acque, in quanto trattandosi di società mista con prevalente capitale pubblico, il “controllo” potrebbe ritenersi sussistente in forma congiunta; nel dubbio, la rilevazione dei dati ad esse relative viene effettuata a fini meramente statistici, con l’indicazione di provvedere, attraverso i propri rappresentanti ed in accordo con gli altri soci pubblici, ad impartire le indicazioni necessarie affinché le partecipazioni indirette si adeguino alle nuove norme in materia;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., l’ente non ritiene di rilevare partecipazioni da alienare, mentre rileva la presenza di partecipazioni indirette, indicate a fini meramente statistici non sussistendo la situazione di controllo prevista dall’art. 2359 del cc, che non rispettano alcuni dei requisiti previsti, come indicato nelle schede relative, per cui occor-

rerà provvedere, attraverso i propri rappresentanti nella società tramite, ed in accordo con gli altri soci pubblici, ad esprimere le indicazioni necessarie affinché le partecipazioni indirette si adeguino alle nuove norme in materia;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sentita la prima commissione consiliare permanente in data 21.09.2017;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 26.9.2017;
- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 26.9.2017;

Con voti favorevoli 10 su 14 presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Savio, Rinaudo, Contin, Andreis,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che, anche a seguito delle operazioni di razionalizzazione e dismissione già effettuate in passato, richiamate in narrativa, l'ente non ritiene di rilevare partecipazioni da alienare, mentre rileva la presenza di partecipazioni indirette, indicate a fini meramente statistici, non sussistendo la situazione di controllo prevista dall'art. 2359 del cc, che non rispettano alcuni dei requisiti previsti, come indicato nelle schede relative, per cui occorrerà provvedere, attraverso i propri rappresentanti nella società tramite, ed in accordo con gli altri soci pubblici, ad esprimere le indicazioni necessarie affinché le partecipazioni indirette si adeguino alle nuove norme in materia.
- 3) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- 4) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comuni-

cato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

- 5) Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Battisti geom. Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 16.10.2017 al 31.10.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 26.10.2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria
